

AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE
DELL'INFN

AI DIRETTORI DELLE DIREZIONI E DEI SERVIZI
DELL'AC

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PRESIDENZA

LORO SEDI

OGGETTO: art. 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
Legge 6 agosto 2008, n. 133, **assenze per malattia**

L'art. 71 del decreto legge di cui in oggetto, pubblicato in G.U. il 25 giugno 2008,
ed entrato in vigore il giorno successivo, convertito in Legge 6 agosto 2008, n.
133, ha parzialmente riformato la disciplina relativa alle assenze per malattia del
personale dipendente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La nuova disciplina delle assenze per malattia si applica, **a far data dal 26 giugno 2008**, a tutto il personale dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia quello inquadrato nei livelli IV-IX, sia quello inquadrato nei livelli I-III, profilo ricercatore e tecnologo.

COMUNICAZIONI DEL DIPENDENTE

Il dipendente dovrà comunicare con tempestività l'assenza per malattia, nel giorno in cui si verifica, anche nel caso di prosecuzione della stessa, salvo comprovato impedimento, all'ufficio di appartenenza, indicando il domicilio di reperibilità e inviando il relativo certificato.

TRATTAMENTO ECONOMICO

A far data dal 26 giugno 2008, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata del personale dipendente, nei primi dieci giorni di assenza, verrà corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fermo restando il trattamento più favorevole previsto per assenze derivanti da infortunio sul lavoro, da ricovero ospedaliero o day hospital ovvero da gravi patologie, che richiedano terapie salvavita.

Le indennità escluse dal trattamento economico da erogare, nei primi dieci giorni di malattia, sono, per il personale inquadrato nei livelli IV-IX, l'indennità di responsabilità, l'indennità di ente mensile, l'indennità di ente annuale, e ovviamente quelle legate alla presenza giornaliera; mentre per il personale inquadrato nei livelli I-III, sono l'indennità di direzione, di valorizzazione professionale e quella per oneri specifici.

CERTIFICAZIONE MEDICA

La certificazione medica da produrre, in caso di malattia di durata superiore a dieci giorni e, in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, è esclusivamente quella rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

Per "certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica" è da intendersi certamente quella prodotta sia dai presidi ospedalieri che da quelli ambulatoriali del S.S.N.

Sono altresì valide, come comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere in data 4 luglio 2008, le certificazioni mediche, per incapacità temporanea al lavoro, rilasciate dai medici di medicina generale (medici di base ovvero di famiglia).

VISITE FISCALI

Il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente va disposto anche per le assenze di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative, quali ad esempio particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata, così come descritto nella circolare n. 7/2008, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.

FASCIE ORARIE DI REPERIBILITA'

Le fasce orarie di reperibilità del dipendente, entro le quali possono essere effettuate le visite di controllo, sono le seguenti:

08,00-13,00/14,00-20,00 di ogni giorno, compresi i non lavorativi e i festivi.

ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

In caso di assenza per effettuare visite, terapie, esami e accertamenti diagnostici, che il dipendente voglia imputare ad assenza per malattia, tale assenza seguirà il nuovo regime sia per quello che riguarda la modalità di certificazione, sia per quello che riguarda la retribuzione.

Circa le modalità di certificazione di questo tipo di assenze, nel caso di assenza che coincida con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare, ovvero l'assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il S.S.N.

Le assenze per malattia verificatesi prima del 26 giugno 2008, non sono oggetto della normativa di cui trattasi.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari del Personale
Il Direttore
(G. Dalco)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Dalco', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the beginning and a sharp hook at the end.